

REGOLAMENTO (CE) N. 3144/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1196/93 e che porta a 1 750 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1196/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2830/93⁽⁵⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 1 600 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco; che con una comunicazione in data 4 novembre 1993 la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 150 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 1 750 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1196/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1196/93 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 750 000 tonnellate di orzo, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio 1993 e il 31 gennaio 1994.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 1 750 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I. »

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1196/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 19.